

H. 29.

Regno d'Italia

Laguarda 13. Febbrajo 1810.

Il Sindaco &

Al Sig.^{ro} Gaetano Brandoni Ricevitore
Comunale / Sant'Agostino /

Il Sig.^{ro} Consigliere di Stato Direttore Generale
dell'Amministrazione de' Comuni con sua
Circolare 16. Andante N. 1157. ricorda che
l'art. 60. della Legge 27. Marzo 1804. dispone
che il Ricevitore Comunitativo entro i quin-
dici giorni successivi a quello, nel quale deve
a termini dell'art. 31. della stessa legge aver
versato nella Casca Dipartimentale l'am-
montare di ciascuna rata delle contribuzioni,
è tenuto a giustificare il fatto versamento
colla presentazione alla Municipalità del
contesto rilasciatogli dal Ricevitore Dipartimen-
tale -



Esattato pertanto per il pieno adempimento di
quanto sopra, e per la relativa sorveglianza
lo invito, Sig.^{ro} Ricevitore, ad uniformarvisi
col presentarmi ne' prescritti termini li Contessi
del Ricevitore Dipartimentale dei pagamenti da
Euo fatti. Ho l'onore di salutarlo.

No 19.

REGNO D'ITALIA.

Milano, il 16 febbrajo 1810.

IL CONSIGLIERE DI STATO,
DIRETTORE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE DE' COMUNI,
AI SIGNORI PREFETTI, VICEPREFETTI, PODESTA' E SINDACI.

L' art. 60 della legge 22 marzo 1804 dispone che il Ricevitore comunitativo, entro i quindici giorni successivi a quello nel quale dee a termini dell' art. 31 della stessa legge aver versato nella cassa dipartimentale l'ammontare di ciascuna rata delle contribuzioni, è tenuto a giustificare il fatto versamento colla presentazione alla Municipalità del confesso rilasciatogli dal Ricevitore dipartimentale.

Importa sommamente che i signori Prefetti, Viceprefetti, Podestà e Sindaci si facciano a curare il pieno e continuato adempimento di questa disposizione, sorvegliando così la gestione del Ricevitore comunitativo per modo da poter sempre prevenire le gravi conseguenze portate dall' art. 80 della suddetta legge contro i singoli contribuenti debitori, contro i municipali che hanno accettata come idonea la sicurezza del Ricevitore del proprio Comune, ed in fine contro i censiti tutti del Comune medesimo.

Benchè a prima giunta appaja superfluo di raccomandare a' signori Podestà e Sindaci l'osservanza d'una disposizione che si da vicino riguarda non meno l'interesse del Comune, che il loro proprio; pure ho motivo per credere necessario di ricordare in questa parte la ripetuta legge 22 marzo 1804, intorno alla quale desidero che non sia mai per iscemare la prescritta sorveglianza.

Per la più pronta diramazione di questa circolare io ne dirigo un numero sufficiente di esemplari ai signori Prefetti e Viceprefetti, e cadauno sarà sollecito di farne pervenire un esemplare ai signori Podestà e Sindaci nel rispettivo distretto.

Ho l'onore di rassegnare loro la mia distinta stima e considerazione.

B O N O.

CERIANI, Segret. generale.

Al Sig. Sindaco della Comune
di Legnano

N. 179.

16 Febbrajo 1910.

Presentato l'Esattore Comunale di quanto gli
incumbe, si sovoglia per l'apcurione



REGNO D'ITALIA.

Milano 25 Aprile 1810.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

*Alli Signori Podestà, e Sindaci
del Dipartimento stesso.*

- L'** abuso invalso in qualche Dipartimento, che i Ricevitori comunali della Diretta rimettono alle Municipalità gli atti di oppignorazione, i quali poi vengono passati ai Cursori comunali, perchè gli eseguiscano, e che in conseguenza si fanno dai soli Cursori senza l'intervento dei suddetti Ricevitori, ha determinato la Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni Dirette di richiamare i Ricevitori suddetti alla piena osservanza della Legge 22 Marzo 1804, prescrivendo le seguenti discipline.
- 1.° Per gli atti di oppignorazione sarà obbligo dei Ricevitori d'intervenire personalmente, o col mezzo di Delegati che li rappresentino.
 - 2.° Saranno i medesimi direttamente risponsali pei loro Delegati, sia pei pagamenti, che a questi venissero fatti dai Debitori all'atto dell'oppignorazione, sia a tutti gli altri effetti portati dalla Legge 22 Marzo 1804.
 - 3.° Qualora i medesimi Ricevitori rilasciassero ai Cursori gli atti d'oppignorazione, perchè siano eseguiti anche senza il loro intervento, o de' Commessi, s'intenderà che abbiano deputati gli stessi Cursori a rappresentarli, e dovranno perciò i Cursori essere forniti delle ricevute regolari da rilasciarsi ai Contribuenti, che intendessero pagare all'atto dell'oppignorazione, e che i Ricevitori saranno ritenuti egualmente risponsali pei pagamenti, che dai Debitori venissero fatti in mano de' medesimi Cursori, come pure per tutti gli effetti portati dalla Legge, segnatamente nel caso, che da questi nella consumazione degli atti esecutivi fossero violate le disposizioni della medesima.
 - 4.° Si ritiene finalmente, che i Debitori, i quali dopo verificata l'oppignorazione volessero redimere i pegni, debbano essere obbligati di portarsi alla casa de' Ricevitori per soddisfare il loro debito.
- Sarà quindi cura de' Signori Podestà, e Sindaci di comunicare ai rispettivi Ricevitori Comunali le discipline suddette, onde si prestino alla loro compiuta esecuzione.
- Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

PEL PREFETTO ASSENTE

II. SEGRETARIO GENERALE

MINOJA.

A. 101.

Al Sig. Sindaco
di
Duff.
Legnano

l. 3. Maggio 1810

L. Sind.

Si comunica al Accettore Comune
quanto viene egli prescritto nella
presente Circolare, e vi sorreggiate
per l'esecuzione

G. Rossi

Legnano li 7. Mag. 1840.

M Sindaco etc.

Al Sig. Arcivescovo Comend. Pretaro Coardona P. Pavia

Gli trasmetto Sig. Arcivescovo la qui unita copia di
 Circolare del Sig. Sac. Co. Prefetto, diretta a togliere diversi
 abusi invali negli atti di oppugnazione fatti dai
 sud. e a richiamare nella piena osservanza la legge
 11. Marzo 1804, non che all'esecuzione d'altre pres-
 critte discipline.

Nell'atto che l'incerto all'esecuzione di quanto sopra,
 si comincerà d'accusarne la corrispondente incertezza,
 ed ho il piacere di salutarlo. —

G. Rossi

REGNO D'ITALIA.

Milano 28 Maggio 1810.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

DEL DIPARTIMENTO STESSO,

In seguito alle disposizioni portate dalla precedente mia Circolare 8 febbrajo prossimo scorso N. 2204 Sez. I., colla quale veniva disposto, che tutti gli avvisi che si pubblicheranno, o intimeranno dai Ricevitori della Diretta, e tutti gli atti che venissero fatti per l'escussione dei Debitori morosi, non dovevano essere esenti dal Bollo, S. E. il Sig. Conte Ministro delle Finanze con suo Dispaccio 25 andante N. 7103 ha dichiarato doversi continuare nella passata pratica finchè venga altrimenti determinato dal Governo, ritenendo esenti dall'obbligo del Bollo gli avvisi, ed atti sopra indicati.

Ritenuta tale derogatoria disposizione saranno solleciti li Signori Podestà, e Sindaci di rendere intesi di conformità i singoli Ricevitori per loro norma, e direzione.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale.

H. 139.

Co. li 3. Giugno 1810.

V. D.

Dare notizia al Ricevitore
si sopra agli atti per notizia

J. P. Papi

A. 38.

Regno d'Italia.

Legnano li 1. Marzo 1810.

Il Sindaco G.

al Sig.^o Vice-Prefetto Dist.^o Gallarate

A termini dell'ordinanza Prefettoria
d. Febbrajo prossimo scorso P. 1104.
Le compiego, Sig.^o Vice-Prefetto,
la ricevuta dell'avviso da me dato
al Ricevitore di questa Comune,
che S. E. il Sig.^o Conte Ministro
delle Finanze ha dichiarato, che
li Ricevitori Comunali debbano far
uso della carta bollata per tutti
gli avvisi, ed atti esecutivi, de
loro posta orecchie di far pubblica
-ve, od eseguire.

Ho l'onore frattanto di riverirla con distin-
ta stima.

Propio

Spedito

N^o 38.

opinto.

Regno d'Italia

Legnano 13. Febbrajo 1860.

Il Sindaco

Al R. Ricevitore Comunale / Sant'Giorgio.

Il Sig. Prefetto Dipart: d'Obba mi ingiunge di
 comunicargli ~~partecipargli~~ Sig. Ricevitore, che S. E. il Sig.
 Conte Ministro delle Finanze ha dichiarato:
 Primo. Che d'oggi in avanti tutti gli Avvisi, che
 si pubblicheranno, o intimeranno dai ~~de~~ Ricevitore
 della Divetta, come tutti gli atti, che si fanno per
 l'escazione de' debitori morosi, non debbono essere
 aperti dall'obbligo del bollo a mente degli art:
 19. della Legge 11. Settembre 1801; e 44. della
 legge 17. Luglio 1805.

II. Che ritenuta la specialità delle circostanze
 non si procederà contro i Ricevitore della Divetta
 che sino al giorno della comunicazione della
 predetta dichiarazione, si trovano di averla contraria
 venuto all'obbligo della carta bollata per gli
 Avvisi, ed altri simili.

Dovendo l'ho, Sig. Ricevitore, uniformarsi alle pre-
 messe decisioni, si compiacca d'accusarmi la rice-
 vuta del prepagato avviso.
 Ho il piacere di salutarla. —

No 30

REGNO D'ITALIA.

Milano 8 febbrajo 1810.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

Alli Signori Podestà, e Sindaci.

La Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni dirette con sua decisione 31 dello scorso Gennajo mi partecipa, che Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro delle Finanze ha dichiarato:

- I. Che d'oggi in avanti tutti gli Avvisi, che si pubblicheranno, o intimeranno da' Ricevitori della Diretta, come tutti gli atti che si faranno per l'escussione de' Debitori morosi, non debbono essere esenti dall'obbligo del bollo a mente degli articoli 19 della Legge 11 Settembre 1802, e 44 della Legge 17 Luglio 1805.
- II. Che ritenuta la specialità delle circostanze non si procederà contro i Ricevitori della Diretta, che sino al giorno della comunicazione della predetta dichiarazione, si trovino di avere contravvenuto all'obbligo della Carta bollata per gli Avvisi, ed atti suddetti.

Sarà perciò loro cura d'immediatamente avvisare di conformità il Ricevitore Comunale per la conforme esecuzione, ritirando dal medesimo la ricevuta di tale comunicazione, che si passerà al Sig. Vice-Prefetto del Distretto, o a questa Prefettura, quando il Comune sia compreso nel Distretto I., e ciò per conveniente notizia.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA

Segretario Generale.

A. 30.

N.º li 13. Febbrajo 1410.

Sto

Si comunichi l'occorrente al
Sindaco Comunale per di lui norma
e Direzione sull'andone la relativa
dicerata da trasmettersi al Sig. Vice-
Prefetto del D.º 4.º



REGNO D'ITALIA.

Milano 8 Maggio 1810.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI
DEL DIPARTIMENTO STESSO.

Il carico della spesa della carta bollata, che da alcuni Ricevitori Comunali si pretende accollare ai debitori morosi per gli avvisi diffidatorj al pagamento, e per gli atti d'oppignorazione ha indotto S. E. il Sig. Conte Ministro delle Finanze a porre riparo a questo indebito sopraccarico, non dovendo i contribuenti debitori corrispondere ai Ricevitori se non il capo soldo per la mora, denari otto per le spese d'oppignorazione, e denari quattro nel caso della subasta. Partecipatami dalla Direzione Generale del Censo, ed Imposizioni Dirette tale superiore disposizione, invito i Signori Podestà, e Sindaci a diffidare i rispettivi Ricevitori, che la spesa della carta bollata in tutti gli atti ne' quali la Legge ne ingiunge l'obbligo è a carico loro esclusivamente, e che ove essi Ricevitori si facessero lecito di esigerne il rimborso dai debitori eseguiti saranno considerati come contravventori agli art. 54, e 55 della Legge 22 Marzo 1804, e sottoposti alle multe, e pene, ed a tutti gli effetti portati dai medesimi articoli.

Persuasos dell'esatto adempimento di quanto viene disposto in proposito, ho il piacere di salutarli colla più distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale.

A 173.

Di li 17 Maggio 1860

Sp. O.

Si partecipi il dispofo al Ricevitore
Comunale, indi agli Alti